

CAPO I

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art.1 - Disposizioni generali

Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprassuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.

Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

Art.2 - Occupazioni permanenti e temporanee

Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.

Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, avente comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.

Le occupazioni di durata inferiore all'anno, **effettuate a seguito del rilascio di autorizzazione**, sono temporanee.

Art.3 - Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione comunale.

La domanda deve contenere:

- le generalità e domicilio del richiedente, nonché l'attività esercitata;
- il motivo e l'oggetto dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;
- la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.

Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

Art.3 bis - Esenzioni

Per le esenzioni dalla tassa si osservano le disposizioni previste dal D.Lgs.507/1993 all'art.49 e successive modificazioni.

Art.4 - Procedimento per il rilascio delle concessioni

Le domande sono assegnate al competente ufficio **tributi** che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art.7 della L.241/90 a rendere noto l'avvio del procedimento.

La domanda sarà sottoposta, ove occorra, ai pareri della Commissione Edilizia, e degli uffici comunali interessati alla viabilità e polizia urbana.

Nell'istruttoria della domanda si dovrà tenere particolare conto delle esigenze della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'estetica con l'osservanza delle specifiche disposizioni contenute nell'art.20 del Codice della Strada e delle disposizioni contenute nel vigente Piano del commercio per quanto riguarda l'estetica relativa all'immagine degli esercizi commerciali.

Sulla domanda si provvede nei termini stabiliti dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo.

In caso di diniego questo viene comunicato nei termini previsti, con i motivi del medesimo.

ART.5 - Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 112/1991 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

Può essere concessa la voltura, a giudizio discrezionale dell'Amministrazione, previa obbligatoria tempestiva domanda di cambiamento di intestazione.

Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

In tutti i casi esse vengono accordate:

a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;

c) con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre, **senza obbligo di indennizzo, nuove condizioni o lo spostamento degli impianti, nonché limitazioni o modifiche alle condizioni o modalità della concessione;**

d) a termine, per la durata massima di anni TRE.

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

Per le concessioni relative ai passi carrabili e agli accessi carrabili o pedonali verrà fornito apposito cartello indicante gli estremi della concessione, previo versamento delle spese sostenute per l'acquisto.

Art.5 bis - Autorizzazione all'occupazione temporanea

Per le occupazioni di carattere temporaneo il titolo rilasciato assumerà la denominazione di "autorizzazione". Tale titolo dovrà contenere, direttamente od in apposito allegato, tutti gli elementi previsti dall'art.5 per le concessioni ed in particolare le modalità e la durata dell'occupazione dovrà essere espressa in modo da consentire la tassazione per ogni ora di occupazione in relazione alle fasce orarie stabilite nel presente regolamento.

Art.6 - Prescrizioni per le occupazioni

La concessione od autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.

Le concessioni e/o autorizzazioni comunali si intendono sempre rilasciate fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale.

E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuta esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del comune ad ottenere la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.

I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'autorità comunale.

Art.7 - Norme per l'esecuzione dei lavori

In caso di esecuzione di lavori autorizzati il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni di carattere generale e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:

- non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari od intralci alla circolazione;
- evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre Autorità;
- evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altra autorità.
- evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni a persone o cose del Comune e di terzi.
- collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.

L'atto di concessione od autorizzazione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previste nell'atto stesso.

E' vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte o di smuovere il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, sì da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

Art.8 - Divieto temporaneo di occupazione

Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni o le autorizzazioni di occupazioni di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico e nell'interesse della viabilità o per ragioni di utilità o in occasioni straordinarie, senza diritto ad alcun indennizzo a favore dei concessionari.

Art.9 - Decadenza della concessione

Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:

- mancato pagamento della tassa per l'occupazione di suolo pubblico;
- reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
- la violazione di norme di legge o regolamenti in materia di occupazione dei suoli.

Art.10 - Revoca della concessione

E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni o autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza di sgombro e di riduzione in pristino del bene occupato, assegnando al concessionario un termine per l'esecuzione, da valutarsi in base ai lavori necessari per lo sgombro ed il restauro del bene occupato, decorso il quale sarà eseguita d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

Art.11 - Rinnovo delle concessioni

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno trenta giorni prima della scadenza.

Art.12 - Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali

Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art.13 - Disposizioni generali

Sono soggette alla Tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del Decreto Legislativo 15.11.1993 n.507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

[Sono soggette all'imposizione da parte del comune anche le occupazioni realizzate su tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato, in quanto questo comune ha popolazione superiore a diecimila abitanti.]

Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello stato e della provincia o al demanio statale.

Art.14 - Graduazione della tassa. Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale effetto, sentita la Commissione Edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art.13 sono classificate come segue:

CATEGORIA 1^A : Strade, spazi ed aree pubbliche del Capoluogo

CATEGORIA 2^A : Strade, spazi ed aree pubbliche di frazioni e nuclei

Art. 15 - Criteri per la determinazione della tassa

La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art.46 del D.Lgs.507/93, se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

Art.16 - Misurazione dell'area occupata - criteri

La superficie dell'area occupata, denunciata dal richiedente, potrà essere in qualsiasi momento soggetta a misurazione dagli addetti incaricati dall'Amministrazione Comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.

[Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.]

I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

Art.17 - Tariffe

Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie previste dall'art.14 e sono allegate al presente regolamento.

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie previste dall'art.14, in rapporto alla durata delle occupazioni.

A tal fine vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione giornaliera e le relative misure di riferimento:

- a) occupazioni fino a 12 ore: riduzione del 10 per cento;
- b) occupazioni oltre 12 ore e fino a 24 ore: tariffa giornaliera intera.

Per le occupazioni di durata di almeno 15 giorni la tariffa giornaliera è ridotta del 20 per cento.

Si applicano le maggiorazioni e riduzioni previste dal Decreto Legislativo 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelle contemplate dall'art.18 del presente regolamento.

7

Art. 18 - Maggiorazioni e riduzioni

Ai sensi dell'art.45 del D.Lgs.507/93 e successive modifiche ed integrazioni sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

a) per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art.46 del D.Lgs.507/1993, la tariffa è ridotta al 40 per cento;

b) per i passi carrabili la tariffa ordinaria è ridotta al 50 per cento.

Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, o comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

La superficie da tassare si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati nove. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.

In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

c) per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e non utilizzati la tariffa ordinaria è ridotta al 25 per cento.

d) per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti la tariffa è ridotta al 30 per cento.

e) per gli accessi carrabili o pedonali, non qualificabili come passi carrabili, per i quali su espressa richiesta dei proprietari degli accessi e tenuto conto delle esigenze di viabilità venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi, con l'apposizione del relativo cartello, la tariffa è ridotta al 25 per cento.

Non sono qualificabili come passi carrabili i semplici accessi carrabili o pedonali quando siano posti a filo con il manto stradale e in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Il divieto di cui sopra non può estendersi oltre la superficie di 10 metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

f) per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico diverse da quelle contemplate nell'art.46 del D.Lgs.507/1993, la tariffa è ridotta al 40 per cento.

8

g) per le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili si dispone la non assoggettabilità alla tassa.

h) per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, la tariffa è ridotta del 50 per cento.

i) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è ridotta dell'80 per cento.

l) per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 20 per cento.

m) per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art.46 del D.Lgs.507/93 la tariffa è ridotta del 50 per cento.

Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stesa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.

n) per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento.

o) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.

p) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la riscossione avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento.

La convenzione ha lo scopo di disciplinare:

- 1) l'eventuale periodicità dei pagamenti della tassa;
- 2) le sanzioni per il mancato rispetto delle scadenze previste per i pagamenti;
- 3) la revoca dell'autorizzazione per recidività, nel mancato rispetto delle scadenze delle rate.

Nell'atto di autorizzazione è fatta espressa menzione delle norme che regolano la eventuale convenzione di cui alla presente lettera p.

q) per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20 per cento.

Art. 19 - Denuncia e versamento della tassa

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune o direttamente presso la Tesoreria Comunale.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento [di cui al comma precedente] da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Per le occupazioni temporanee diverse da quelle indicate all'art. 18 lett. h e l, la tassa non è dovuta se di importo inferiore a lire 20.000.

Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

In occasione di fiere e festeggiamenti viene incaricato delle riscossione diretta il personale dell'ufficio polizia municipale preposto all'assegnazione dei posteggi.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

La tassa, se d'importo superiore a 500 mila, può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima.

Le disposizioni relative alla rateizzazione si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione.

Art.20 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste dall'art.51 del D.Lgs.507/1993 e successive modificazioni.

Art.21 - Sanzioni

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art.53 del D.Lgs. 507/1993.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli art.106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3.3.1934 n.383 (e successive modificazioni), della L.24.11.1981 n.689 (e successive modificazioni) e del D.L.30.04.1992 n.285 (e successive modificazioni).

Art.22 - Norme finali

Viene abrogato il "Regolamento Comunale per le occupazioni pubbliche" approvato con deliberazione consiliare n.83 del 19.06.1984 e successive modificazioni nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le seguenti norme.

Art.23 - Entrata in vigore

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art.46 della L.8.6.1990 n.142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.